



# Studio Sarragioto

*Dottori commercialisti \* Revisori legali*

**Gianni Sarragioto**  
giannisarragioto@sarragioto.it  
**Riccardo Gavassini**  
riccardogavassini@sarragioto.it

**Filippo Carraro**  
filippocarraro@sarragioto.it  
**Alberto Riondato**  
albertoriondato@sarragioto.it  
**Alessandra Bassi**  
alessandrabassi@sarragioto.it  
**Giorgia Sarragioto**  
giorgia@sarragioto.it  
**Edoardo Franco**  
edoardofranco@sarragioto.it  
**Marco Beghin**  
marco@sarragioto.it



Ordine dei Dottori  
commercialisti  
e degli Esperti contabili  
di Padova



**Lo Studio Informa:** Circolare di approfondimento n. 04 del 19/04/2021



## **L'IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE 2021**

### Riferimenti normativi:

- Art. 6 DM 17 giugno 2014
- Art. 12-novies D.L. 34/2019
- DM 4 dicembre 2020

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

**L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.**

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

Successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell'ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell'imposta di bollo, l'articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse.

Con la modifica di dicembre 2020, i dati vengono integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.



## INTEGRAZIONE DEL BOLLO NELLE FATTURE ELETTRONICHE

L'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto, per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo.

L'esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all'interno del portale "Fatture e corrispettivi" di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

- **l'elenco A (non modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all'imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a "SI" nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica);
- **l'elenco B (modificabile)**, che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportano l'indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Ai fini dell'individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:

- la data di consegna, contenuta nella "ricevuta di consegna" rilasciata al termine dell'elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella "ricevuta di impossibilità di recapito") è precedente alla fine del trimestre.

In particolare, l'elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, *nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l'obbligo di tale assolvimento.*

Si tratta delle fatture che soddisfano **tutte** le seguenti condizioni:

- la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro.
- è stato valorizzato il campo "Natura" con uno dei codici:
  - N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva);
  - N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva);
  - N4 (operazioni esenti Iva);
- non è presente l'indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo.

## CONSULTAZIONE E VARIAZIONE DELLE FATTURE SOGGETTE A BOLLO

Gli elenchi A e B di ogni soggetto Iva che ha emesso fatture elettroniche sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del primo mese successivo ad ogni trimestre. I primi elenchi sono dunque consultabili entro il 15 aprile 2021.

Il contribuente può modificare solamente l'elenco B, indicando quali fatture, di quelle selezionate, non realizzano i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo e aggiungendo gli estremi identificativi delle fatture elettroniche che, invece, devono essere assoggettate ma non sono presenti in nessuno dei due elenchi.

Per quanto riguarda le modifiche in aggiunta delle fatture elettroniche da assoggettare all'imposta di bollo e non presenti nell'elenco B, si fa presente che:

- deve trattarsi di fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio ed elaborate senza scarto (il sistema ha prodotto "ricevuta di consegna" o "ricevuta di impossibilità di recapito");
- devono essere state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento "TD20"), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
- devono riferirsi al trimestre in oggetto (e non al trimestre precedente o successivo).

Le modifiche ai due elenchi devono essere effettuate entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Per quanto riguarda il secondo trimestre, il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.

Il soggetto Iva o il suo intermediario delegato possono effettuare le modifiche all'elenco B:

- in modalità **"puntuale"**, attraverso la procedura web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B;
- in modalità **"massiva"**, procedendo, nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi", allo scarico (download) di un file con estensione .xml - o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture - contenente gli estremi delle fatture presenti nell'elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.

L'elenco B può essere modificato più volte entro il termine previsto. L'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre sulla base dell'ultima modifica trasmessa.

Al termine del periodo utile per effettuare le variazioni all'elenco B, le fatture elettroniche che risultano ricomprese, riportano l'annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica consultabile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest'ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l'Agenzia delle entrate procede al calcolo dell'imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta.

	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)
2° TRIMESTRE	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)
3° TRIMESTRE	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre
4° TRIMESTRE	15 gennaio dell'anno successivo	31 gennaio dell'anno successivo	15 febbraio dell'anno successivo	28 febbraio dell'anno successivo

(\*) Se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.

(\*\*) Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Arsego, 19 aprile 2021.

Studio Sarragioto  
*Cipriani Sarragioto*